

DELLO STESSO AUTORE

1. - *Teoria dell'errore ostativo*, vol. di pag. VIII-329. - Roma, Athenaeum, 1915 (*esaurito*).
2. - *La natura giuridica della comunione coniugale dei beni*, vol. di pag. XI-243. - Roma, Athenaeum, 1920 (*esaurito*).
3. - *Contributo alla dottrina dell'esecuzione testamentaria*, vol. di pag. VIII-112 (*ristampa*). - Padova, Cedam, 1931.
4. - *Operazioni di borsa e di banca* (II ediz.), vol. di pag. XXXI-535. - Milano, Giuffrè, 1954.
5. - *Le società di commercio «collegate» (c. d. società «a catena»)*, di pag. 48. - Padova, Cedam, 1932 (*esaurito*).
6. - *I titoli di credito* (ristampa della II ediz.), due volumi di complessive pag. XII-734. - Padova, Cedam, 1934 (*esaurito*).
7. - *Dottrina generale del contratto* (artt. 1321-1469 cod. civ.) (III edizione ampliata e in parte rifatta), vol. di pag. XIX-567 (*ristampa inalterata*). - Milano, Giuffrè, 1952.
8. - *Studi di diritto delle società*, di pag. VIII-261. - Milano, Giuffrè, 1949.
9. - *Le servitù* (artt. 1027-1099 cod. civ.), di pag. VI-282. - Milano, Giuffrè, 1949.

FRANCESCO MESSINEO

MANUALE DI DIRITTO CIVILE E COMMERCIALE

(CODICI E NORME COMPLEMENTARI)

NONA EDIZIONE RIVEDUTA E AGGIORNATA

VOLUME PRIMO

INTRODUZIONE (L'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO)

DOTTRINE GENERALI

(IL RAPPORTO GIURIDICO; IL DIRITTO SOGGETTIVO; IL DOVERE GIURIDICO; IL SOGGETTO DEL DIRITTO SOGGETTIVO, DEL RAPPORTO E DEL NEGOZIO GIURIDICO; L'OGGETTO DEL RAPPORTO GIURIDICO E DEL DIRITTO SOGGETTIVO; FATTI, ATTI E NEGOZI GIURIDICI; ELEMENTI, VICENDE, EFFETTI DEI NEGOZI; PROVA DEI FATTI GIURIDICI).

(§§ 1-48)



MILANO
DOTT. A. GIUFFRÈ - EDITORE

1957

che, per carenza di elementi, richiesti da una norma giuridica, *non giunge a perfezione* e quindi è *inidoneo* a conseguire quegli effetti, che la legge, se fosse perfetto, ne farebbe scaturire; il primo è invalido, *nonostante* la sua perfezione; il secondo è inoperante, *perchè* non è giunto a perfezione.

La distinzione ha una portata pratica, in ordine al principio (meno energetico, rispetto a quello racchiuso nell'art. 1343), di cui all'art. 2035 (sul quale, § 168, n. 20): principio, che non avrebbe significato, in tema di negozio imperfetto.

§ 46

INTERPRETAZIONE E INTEGRAZIONE DEL NEGOZIO

BIBLIOGRAFIA. — GRASSETTI, *L'interpretazione del negozio giuridico* etc. (Padova, 1938) ID., in *Foro ital.*, 1941, I, 512; OPPO, *Profili dell'interpretazione oggettiva del negozio giuridico* (Bologna, 1943); MESSINEO, *Dottrina generale* etc., cit., 341; BETTI, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici* (Milano, 1949), 273; MOSCO, *Principi sulla interpretazione dei negozi giuridici* (Napoli, 1952); *Relazione*, cit., nn. 622-26.

I. — A questa materia, che ha acquistato uno speciale sviluppo in tema di contratto, va accennato qui, poichè presenta aspetti generali, comuni a tutti i negozi patrimoniali *tra vivi*, giusta l'estensione autorizzata dall'art. 1324.

Interpretazione del negozio vale ricerca del *significato* (e della *portata*) di esso; il quale significato non è sempre chiaro e palese, consti il negozio di una sola o di più dichiarazioni di volontà. In altri casi, poi, a parte la questione della possibile *oscurità*, o *ambiguità*, il negozio può risultare di due (o più) dichiarazioni di *volontà, di contenuto diverso* (come nei contratti): le quali concorrono a costituire quella che si chiama *volontà contrattuale* (v. § 133): qui, le difficoltà di interpretazioni aumentano, anche perchè entra in gioco, *in altro aspetto*, il problema (già accennato: *retro*, § 37, nn. 7 segg.) se debba darsi rilievo alla volontà, quale risulta dalla dichiarazione (*volontà dichiarata*), ovvero alla volontà *effettiva* (non-dichiarata).

L'indagine fondamentale dell'interprete consiste nello stabilire la *natura giuridica* effettiva del negozio, poichè da essa deriva l'applicabilità di un dato gruppo di norme, anzichè di un altro.

A tal riguardo, si avverta che non è affatto decisivo il *nomen iuris*, adoperato di solito dalle parti, per qualificare il negozio (*retro*, § 31, n. I bis). Ciò è vero, specialmente in materia contrattuale (cfr. § 136, n. 22).

A *ricostruire*, nei suddetti casi, il *significato effettivo* del negozio, giovano, poi, le *regole legali* (ossia fissate dalla legge) *di interpretazione*.

Queste regole (contenute negli artt. 1362 a 1371) sono — come ormai si ritiene pacificamente, dopo il tramonto dell'opinione, che vi scorgeva dei

meri consigli, o criteri, affidati all'arbitrio dell'interprete, in genere, e del giudice, in specie — *vere e proprie norme giuridiche cogenti*, delle quali, pertanto, è *obbligatoria l'osservanza*.

Le regole su accennate, peraltro, non esplicano tutte la medesima funzione; anzi, debbono raggrupparsi come segue.

2. — Alcune sono dirette a fissare i criteri *oggettivi*, in base ai quali, possono *eliminarsi* le eventuali *ambiguità*, o *dubbiezze*, delle dichiarazioni di volontà e accertarne il *contenuto effettivo*, contro quello apparente (interpretazione c. d. *oggettiva*). Tali sono quelle, di cui agli artt. 1367, 1368, 1369, 1370 e 688 capov.

In esse, è affermato, anzi tutto, il c. d. *principio di conservazione del negozio* (arg. 1367), che significa doversi impedire che il negozio sia praticamente inutile, cioè che resti privo di effetto, a causa dell'*ambiguità* di taluna delle clausole, o delle proposizioni in esso contenute. Si prescrive, poi, che, a intendere la clausola *ambigua*, deve farsi riferimento a ciò che si pratica nel luogo, dove il negozio si è formato (1368 primo comma); che le parole *polisense* vanno intese nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del negozio (1369).

Gioverà, anche, la *rettifica dell'erronea dichiarazione di volontà* (arg. 625). L'art. 1368 capov. e l'art. 1370, contengono norme proprie ai soli contratti (su di essi, cfr. § 136).

3. — Per contro, altre regole (1363, 1364, 1365) sono rivolte ad agevolare la ricerca e l'accertamento — caso per caso — del valore della dichiarazione della *volizione in concreto* della parte dichiarante, o (se si tratti di negozio bilaterale) delle parti (interpretazione *soggettiva*, o *storica*, o *in concreto*), a *prescindere dall'ipotesi di ambiguità*.

(Dell'art. 1362, si dirà in sede di interpretazione del contratto: § 136).

Nelle testè citate regole, si postula che, per interpretare il negozio, deve ricercarsi l'*intenzione* del soggetto, e non limitarsi al senso letterale delle parole (arg. 1362; es., 688 capov.) (dove, è evidente il *parallelismo* con il contenuto dell'art. 12 prel.; *retro*, § 6).

Dalla premessa, sono tratte le conseguenze, racchiuse negli artt. 1363 (le clausole si interpretano le une per mezzo delle altre, poichè esse sono logicamente « complementari »), 1364 (interpretazione « restrittiva » del negozio) e 1365 (interpretazione « estensiva » del negozio) (anche qui, emerge il *parallelismo* con le norme sull'*interpretazione delle leggi*).

Con l'art. 1366, il legislatore dichiara di introdurre nella materia del negozio tra vivi, anche unilateralmente (cfr. 1324), il *principio della buona fede oggettiva*.

Il dovere di osservanza della buona fede, almeno nei limiti in cui la regola di cui all'art. 1366 è diretta al giudice, sembra significhi che il contratto

debba essere interpretato *come esige la buona fede (oggettiva)*; ma, in quanto essa è diretta alle parti, si è osservato che la regola è priva di contenuto specifico, in quanto il principio di buona fede ha già permeato la recente redazione delle norme sull'interpretazione negoziale.

La buona fede, *in questa materia*, imporrebbe un *comportamento leale* dei soggetti, nell'intendere i reciproci doveri e nel far valere i propri diritti, da apprezzarsi in base al criterio oggettivo di ciò che l'uomo medio intende per lealtà (cfr. *retro*, § 15 bis, n. 16).

L'art. 1371, che si riferisce al negozio *oscuro*, cioè inintelligibile, sancisce, nella sua prima parte (la seconda è abrogata: cfr. D. lgt. 14 settembre 1944, n. 287), il principio di *equità*, in materia di *interpretazione negoziale*.

Per equità, nel senso, ora considerato, va inteso l'*equilibrio* degli interessi e l'*eguaglianza* di trattamento, da conseguirsi nei rapporti fra le parti (cfr. 1371 primo comma).

3 bis — Sulla base dell'art. 1324, le norme suddette (nn. 2 e 3) sono in genere estensibili ai negozi unilaterali tra vivi, aventi contenuto patrimoniale, ma (aggiunge la legge) *in quanto incompatibili*.

Ora è da ritenere incompatibile l'art. 1370, che ha portata ristretta già nell'ambito del negozio bilaterale (cfr. § 136, n. 1) e comunque non ha senso fuori del negozio bilaterale. Si dubita se sia estensibile al negozio unilaterale fra vivi l'art. 1371 e si ritiene possibile una parziale applicazione dell'art. 1366 (7).

4. — Altre norme di interpretazione, particolari a taluni negozi giuridici possono scorgersi negli artt. 625, 628, 630, 638, 659, 674, 688-91 (*testamento*), 182-83 (*dote*), 1065 secondo inciso (*servitù*), 1806 (*comodato*); i quali contengono non già presunzioni (come potrebbe sembrare a prima vista), ma norme interpretative.

5. — Oltre che di interpretazione, nel senso già spiegato, il negozio è suscettibile di *interpretazione integrativa* (arg. 1339 e 1340), ma, sopra tutto, di *integrazione*; questa implica un'incidenza, non sul contenuto, bensì *sugli effetti del negozio*, nel senso di renderli più vicini a quelli che la legge, l'uso, o l'equità reclamano (cfr. 1374 e § 136, n. 3).

(7) OPPO, *op. cit.*, n. 32.